

## ALLEGATO 1 - Disposizioni dell'Ufficio Scolastico Regionale vigenti

**Prot.n. MiurAOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d Venezia, 23 febbraio 2011**

### **Docenti scuola dell'infanzia paritaria. Titoli.**

La legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il "*personale docente sia fornito di abilitazione*"; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l'insegnamento.

*Nel caso della scuola dell'infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:*

- 1) Diploma di **Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell'Infanzia**;
- 2) Diploma **Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio** (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l'a.s. 2001/02, in quanto l'Istituto Magistrale è stato soppresso dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997;
- 3) Diploma di maturità professionale **Assistente di comunità infantili**, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 4) Diploma di **Maturità Magistrale** purché conseguito entro l'a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all'insegnamento nella scuola primaria;
- 5) Diploma di **Liceo Socio-Psico-Pedagogico**, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell'Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

**I successivi titoli NON SONO ABILITANTI, ma TITOLI AFFINI**

**Non sono titoli validi per l'insegnamento** in questo settore dell'istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia: il diploma di "Dirigente di comunità" (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di "Tecnico dei servizi sociali" (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di "Vigilatrice d'infanzia"; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell'Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in di "Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza" (Università di Padova – corso di laurea triennale a distanza).

*A cura dell'U.S.R. Veneto Ufficio VI – Istruzione non statale - febbraio 2011*